

400, ma non alle 500, saranno privilegiati dall'esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile. Il privilegio, s'intende, è limitato ai redditi del secondo e del terzo capoverso.

Io qui non ripeterò le ragioni per le quali credo ingiusta la esclusione dei redditi di prima categoria, riportandomi in proposito a quanto ho detto prima: ma voglio far considerare che il diffalco di questa somma non riesce allo scopo, a rendere cioè meno gravosa la imposta a coloro che hanno un reddito superiore di poco al *minimum* imponibile, perchè saranno sempre in peggiori condizioni di quelli che hanno meno, esenti dall'imposta, il che non è giusto.

Per risparmiare queste piccole fortune, perchè questa imposta sia più equamente distribuita, la cifra del *minimum* dovrebbe essere diffalcata da tutte le quote dei contribuenti, come era stabilito prima.

Io comprendo quello che mi si può rispondere. Nelle angustie dell'erario non è possibile la diminuzione degli introiti; ed è vero. Ma in questa considerazione trovo piuttosto un argomento, che un'obiezione; perchè appunto tanta urgenza di efficaci provvedimenti finanziari ci deve persuadere ad evitare quelli che non sono attuabili.

Quando noi siamo nella dura alternativa, o della rovina dello Stato o del sacrificio dei contribuenti, non possiamo esitare, ma ammettendolo unicamente nella misura del possibile. Ora tra i due mali il minore per me è quello di elevare la aliquota da 8 a 10, *maximum* stabilito per legge nel 1864 e 1865, raggiunto od avvicinato nella maggior parte dei comuni del regno. Altrimenti queste disposizioni, che mirano ad avvantaggiare l'erario, aumenteranno gli arretrati, non gli introiti. Raccomando quindi queste mie considerazioni alla onorevole Commissione; e le riassumo colle belle parole dell'egregio relatore: « La pagina dolorosa degli arretrati formerà sempre il corredo infausto dei nostri bilanci, finchè non sia fatta ragione alla impotenza dei contribuenti; chi non ha, non dà; e chi ha quanto basti al sostentamento della vita, non può. »

Poichè ho accennato al decreto del 26 gennaio 1866, sono nell'obbligo di ricordare un'altra disposizione che non mi sembra attuabile, intendo quella sancita dall'articolo 6 che impone l'obbligo ai corpi morali di anticipare la imposta per i loro creditori col diritto della ritenuta. Ciò reca danno non lieve specialmente alle amministrazioni comunali, come risulta anche dai loro reclami.

Esse devono pagare per i creditori sulle cedole dei loro prestiti col diritto del rimborso, del quale debbono valersi.

Ma questo porta necessariamente il ritiro dei capitali, il deprezzamento delle cartelle, e forse la impossibilità di ulteriori operazioni di credito, imposte quasi da necessità nelle attuali condizioni economiche anche ai più cospicui comuni.

In questo modo l'imposta colpisce più il capitale che l'interesse. V'ha un'altra circostanza a considerare, un'altra grave conseguenza che colpisce i creditori stessi; essendo messi fuori della legge, esclusi dal beneficio della deduzione delle passività, perchè non possono contrapporle alla rendita derivante dal loro credito verso il comune, dal momento che questo è obbligato all'anticipazione dell'imposta.

Confesso poi che non vedo la necessità di questa anticipazione, essendo crediti che dipendono da titoli che non si possono nascondere, e non v'è neppure il dubbio che si sottraggano all'imposta. Non è una inevitabile precauzione; si otterrà forse un'utile semplificazione con quest'obbligo, ma non può essere mantenuto offendendo l'interesse dei comuni ed il diritto dei contribuenti sancito dalla legge.

Propongo quindi la soppressione di quell'articolo, e raccomando alla Commissione anche questa proposta.

*ACCOLLA, relatore.* L'onorevole mio amico Cairoli ha fatto tre osservazioni all'articolo 7 del progetto della Commissione: la prima si attiene a ciò che nel suddetto articolo ravvisa una distinzione tra redditi derivanti da capitali, e proventi risultanti da lavoro, o da lavoro e capitale uniti insieme, distinzione che non ha riconosciuta l'onorevole Cairoli; la seconda versa nella misura del reddito imponibile di lire 400 annuali che, giusta il progetto della Commissione, deve essere esentato dal pagamento della tassa sulla ricchezza mobile; la terza sta sul tenore di una disposizione di legge che non è contemplata nel progetto della Commissione, ma che rientra nei casi previsti nel decreto del 28 giugno 1866.

Risponderò alla prima ed alla seconda osservazione che riguardano il progetto della Commissione; tratterò di volo dell'ultima che concerne una disposizione legislativa racchiusa nel decreto del 17 giugno 1866.

Anzitutto mi corre l'obbligo di osservare che la petizione del Consiglio comunale di Pavia non è pervenuta alla Commissione prima di questo stesso giorno: ond'è che non era possibile, lo riconoscerà l'onorevole Cairoli, di tenerne ragione nella relazione della Commissione. Fatta cotesta dichiarazione entrerò ora a chiarire il concetto che informa il progetto di legge proposto dalla Commissione.

La distinzione tra i redditi che promanano dal solo capitale, ed i proventi che derivano da lavoro, o dal lavoro e dal capitale uniti insieme, è fondata sui precetti della scienza economica, ed è conforme al diverso valore dei fattori produttivi della ricchezza sociale. Cotesta questione venne trattata dalla Commissione dei Quindici, e se l'onorevole Cairoli avesse rammentato le parole che ne scrisse il relatore della legge intorno ai provvedimenti finanziari (l'onorevole Correnti), avrebbe sicuramente riconosciuto in che consista la distinzione tra redditi provenienti dal solo capitale, e